

**STUDIO LEGALE LEO**  
 Via Don Gnocchi, 21 73040 - Acquarica del Capo  
 Via Liguria, 30 73033 - Corsano (LE)  
 Te/fax: 0833 533050- 393 8931149 pec: avv.leandralco@pec.it  
 mail: studiolegaleleandraleo@gmail.com

CCIAA

30

**AVV. LEANDRA LEO**  
 Delego a rappresentarmi e sostituirmi nella presente procedura, in ogni fase, stato e grado, anche di impugnazione, di cautela monitoria, di esecuzione, di relative opposizioni, reclami e riassunzioni, compreso l'appello, nonché nelle procedure connesse e dipendenti, l'avv.to Leandra Leo, con studio in Acquarica del Capo alla via don Gnocchi, 21 al quale conferisco ogni potere e facoltà di Legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, deferire interrogatorio formale, chiedere l'emissione di misure cautelari, rinuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, quale atto di precetto, delegare funzioni procuratorie mediante nomina di procuratori di sua libera Le.  
 Dichiaro di aver ricevuto copia dell'informativa di cui all'Art. 13 D.Lgs. 196/03 e presto il mio pieno ed incondizionato consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, siano essi comuni, sensibili e/o giudiziari, ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la sottoscrizione della presente.

**TRIBUNALE CIVILE DI LECCE**

- SEZ. LAVORO -

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.  
 CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

**PER: MARZO RAFFAELE (C.F. MRZRFL78B08A042X)**, nato in Acquarica del Capo il 08.02.1978 ed ivi residente alla via Della Resistenza, 64, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Leandra Leo, sito in Corsano alla via Liguria 30 che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto, il quale ultimo dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2, cpc di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax 0833 533050 od al seguente indirizzo di posta elettronica avv.leandraleo@pec.it.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE**, con sede in Roma Largo Trastevere n. 76/A - cap 00153 (C.F. 80185250588), domiciliato *ex lege* presso L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Lecce con sede in via Francesco Rubichi, 39, 73100 LECCE.

**CONTRO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE**, con sede in Bari via Castromediano, 23 Bari, domiciliato *ex lege* presso L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Lecce con sede in via Francesco Rubichi, 39, 73100 LECCE.

**CONTRO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE**, in persona del Dirigente *pro tempore* con sede in Lecce alla Via Cicolella, 11 domiciliato *ex lege* presso L'AVVOCATURA

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto, al momento del conferimento dell'incarico, dall'Avvocato estensore del presente atto, l'informativa in forma epistolare, da me controfirmata, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria, nonché dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.  
 La predetta informativa viene allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante.  
 Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Leandra Leo con studio in Corsano alla via Liguria, 30

31880

UNEP COMPTON APPELLI  
 N. ....  
 N. ....  
 29 OTT. 2015  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
 DIREZIONE GENERALE - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE  
 27 OTT. 2015  
 IL C. ....

**STUDIO LEGALE LEO**

Via Don Gnocchi, 21 73040 - Acquarica del Capo  
Via Liguria, 30 73033 - Corsano (LE)  
Te/fax 0833 533050-393 8931149 pec: avv.leandroleo@pec.it  
mail: studiolegaleleandroleo@gmail.com

**DISTRETTUALE DELLO STATO di Lecce con sede in via Francesco Rubichi, 39, 73100 LECCE.**

**RESISTENTI**

**NONCHE' NEI CONFRONTI**

dei docenti inseriti nelle graduatorie sulle utilizzazioni per l'insegnamento di esecuzione e interpretazione dello strumento di flauto, in particolare dei docenti destinatari delle utilizzazioni.

Oggetto: annullamento, rettifica e/o modifica dell'elenco graduato relativo agli aspiranti richiedenti l'utilizzazione per l'insegnamento di flauto, pubblicato con nota del Miur Lecce prot. 8254 del 24.09.2015, e contestuale e consequenziale annullamento del decreto (Prot. Miur. N. 7784 del 08.09.2015) concernente le utilizzazioni sullo strumento flauto, per l'anno scolastico 2015/2016, presso i licei musicali della provincia di Lecce.

**Premesso che**

il ricorrente è docente di ruolo con 13 anni di servizio, di cui 6 anni di preruolo, e dal 01.09.2007 assunto come insegnante a tempo indeterminato, dapprima quale docente di scuola media, e poi quale docente negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

In particolare, il prof. Marzo è in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso A031 (insegnamento di musica nelle scuole superiori) oltre che al diploma di conservatorio in flauto traverso.

A tuttoggi, in attesa di riprendere l'insegnamento delle discipline musicali, essendo in possesso anche della specializzazione di sostegno, è titolare su tipologia di posto sostegno, DOS provincia di Lecce, in servizio presso l'Istituto Magistrale (ex Classico) di Casarano.

In data 09.07.2015, il ricorrente presentava al MIUR, U.S.R. PUGLIA, ufficio X, ambito territoriale per la provincia di Lecce, istanza per essere utilizzato nei licei musicali e coreutici della provincia sulla base del contratto collettivo nazionale integrativo del 13/05/2015, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale (di ruolo) docente, per l'anno scolastico 2015/2016, e

STUDIO LEGALE LEO

Via Don Gnocchi, 21 73040 - Acquarica del Capo  
Via Liguria, 30 73033 - Corsano (LE)  
Tel/fax 0833 533050- 393 8931149 pec avv.leandraleo@pec.it  
mail: studiotelegaleleandraleo@gmail.com

nella specie, per l'insegnamento della materie di "esecuzione e interpretazione" per lo strumento di "flauto traverso".

A seguito di tale istanza, nonostante il ricorrente appartenesse alla classe di concorso A031, in esubero su tutto il territorio nazionale, condizione che gli avrebbe dovuto garantire la priorità su tutti i docenti in graduatoria per lo strumento flauto, è stato, invece, inserito inizialmente all'ultimo posto della graduatoria riguardante lo strumento di flauto traverso (per esecuzione ed interpretazione) (all.5) e successivamente, dopo il reclamo (all. 6) presentato in data 14.09.2014, escluso con la motivazione di "mancanza di requisito"(all.8).

In data 15.10.2015 l'U.S.P. di Lecce rispondeva al reclamo (all. 12) assumendo, a motivo dell'esclusione, innanzitutto l'aver utilizzato, per la valutazione delle istanze del personale di ruolo, la tabella della mobilità professionale anziché quella relativa alle normali utilizzazioni (?!); di aver usato operazioni completamente differenti rispetto alla sequenza operativa di cui all'allegato 3 del CCNI sulle utilizzazioni, in quanto, a parer degli stessi, l'art. 6 bis porta a prediligere l'utilizzazione di personale qualificato e con esperienza di insegnamento a prescindere. Infine, con riferimento al caso specifico del ricorrente, di averlo escluso anche perché "*non risulta titolare senza sede nella classe di concorso A031, bensì titolare su DOS non in esubero e non risulta essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa ministeriale per l'accesso all'utilizzazione presso i licei musicali?*".

Orbene, quanto asserito da controparte a motivo dell'esclusione del ricorrente non corrisponde al vero, infatti, *in primis* si rammenta che la classe di concorso A031 è una classe di concorso in esubero su tutto il territorio nazionale, compresa la provincia di Lecce, pertanto, appartenendo il prof. Marzo a detta classe di concorso conseguentemente risulta titolare senza sede, come tutti i docenti ivi appartenenti.

Circa il secondo motivo di esclusione, "*titolare su DOS non in esubero*", controparte ben sa che per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso anche del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, si procede a proroghe anche d'ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda.

La mancata presentazione di domanda di utilizzazione da parte degli interessati, comporta un'utilizzazione d'ufficio esattamente come per i docenti DOP (Dotazione organica provinciale).

STUDIO LEGALE LEO

Via Don Gnocchi, 21 73040 - Acquarica del Capo  
Via Liguria, 30 73033 - Corsano (L.E)  
Tel/fax: 0833 533050- 393 8911149 pec: avv.leandroleo@pec.it  
mail: studiolegaleleandroleo@gmail.com

E questo perchè i docenti titolari su DOS (Dotazione organica di sostegno) sono docenti privi di una sede di titolarità ed in quanto tali costretti a fare domanda di utilizzazione ogni anno, al fine di ottenere una sede di servizio per la durata di un solo anno scolastico.

Oltretutto, si precisa che il sostegno non è una classe di concorso, ma soltanto una TIPOLOGIA DI POSTO. Pertanto, ogni docente di sostegno è titolare in una classe di concorso prevista dalla normativa vigente.

Nel caso del prof. Marzo, egli è titolare, come detto sopra, su classe di concorso A031 -Educazione musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado - come si evince dalla documentazione in atti.(vedi allegato n. 15), e l'aver preferito utilizzare il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno anzichè essere impiegato d'ufficio in una scuola secondaria di secondo grado della provincia solo per essere a disposizione ( e dunque per non far nulla o quasi), non può essere un elemento penalizzante e di esclusione, quando lo stesso art. 6 bis permette l'utilizzazione ai docenti della suddetta classe di concorso, titolare sul sostegno, che abbia assolto l'obbligo quinquennale di permanenza, come il ricorrente.

Da quanto sopra, si rinviene come l'U.S.P. di Lecce abbia erroneamente escluso il prof. Marzo sulla base di motivazioni illegittime e infondate, negando allo stesso quel diritto alla precedenza che la sua appartenenza a classe di concorso in esubero gli dovrebbe garantire.

Ancora, riguardo alla richiamata nota 3119 del 01 aprile 2014 da parte dell'Usp di Lecce, si evidenzia come, contrariamente a quanto vuol far credere controparte, detta nota tutela le classi di concorso in esubero di cui il sottoscritto fa parte.

Infine, circa la mancanza in capo all'istante "*di tutti i requisiti previsti dalla normativa ministeriale per l'accesso all'utilizzazione presso i licei musicali*", si rammenta che l'unico elemento che manca al prof. Marzo è quello del "*servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali o nei Licei musicali ordinamentali per almeno 180 giorni in un anno scolastico*".

Sul punto è bene precisare che la mancanza di quest'ultimo requisito non può in alcun modo costituire elemento di esclusione dalla graduatoria, poiché è inconfutabile che lo stesso venga richiesto dalla norma solo come elemento di discriminare a parità del possesso dei requisiti obbligatori; non a caso il legislatore

parla di mera utilità e non di obbligatorietà del possesso (“...è utile anche il servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali per almeno 180 giorni in un anno scolastico”).

Rectius, il primo requisito obbligatorio è contenuto nella stessa nota richiamata da controparte, prot. 3119 del 01 aprile 2014, la quale esplicita che “In assenza di titolari da “salvaguardare” l'attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale” come il ricorrente;

-in secondo luogo egli è titolare degli ulteriori requisiti obbligatori indicati all'art. 2 del CCNI al comma 1 lett. f) cioè “titolari delle dotazioni organiche di sostegno della scuola secondaria di secondo grado” e h) *i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell'art. 11 comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;*”

Detto stato di cose determinerebbe la collocazione utile di diritto del ricorrente nella graduatoria opposta a discapito degli attuali vincitori carenti dei requisiti obbligatori e paradossalmente in possesso del mero requisito di utilità.

Per mero tuziorismo, è bene puntualizzare che la mancata maturazione in capo al prof. Marzo del requisito di utilità ai sensi della normativa *de qua* è da imputare unicamente all'ente scolastico che lo ha sempre estromesso, avendo quest'ultimo perseverato nell'erronea interpretazione e applicazione della norma, penalizzando i veri aventi diritto ingiustificatamente ed illegittimamente.

Ulteriore prova ne è il fatto che già con la prima domanda di utilizzazione presentata nel 2012, e relativa all'anno scolastico 2012/2013, l'USP di Lecce inseriva erroneamente l'istante nella graduatoria di Flauto (esecuzione ed interpretazione) ai sensi dell'art. 6 bis comma 8 (come docente di scuola media)

anziché ai sensi del comma 7, lett b (servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato nei corsi di qualunque tipologia o posto nella secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della l. 440/97, quest'ultimi effettuati fino all'a.s. 2011/2012). Ciò gli avrebbe consentito di superare in graduatoria, all'epoca dei fatti, il prof. De Pascalis Daniele e la prof.ssa Sivalli Francesca acquisendo così anche il requisito utile, ma non necessario, del servizio.

Da quanto sopra si rinvia che l'esclusione della parte ricorrente dalle Graduatorie delle utilizzazioni e la sua consequenziale mancata utilizzazione palesa un comportamento illegittimo oltre che una violazione dei propri diritti sotto il profilo giuridico ed economico, soprattutto per il servizio che avrebbe maturato, il quale ultimo gli garantiva la possibilità di essere riconfermato ogni anno e, ancora meglio, la possibilità di veder concretizzato il suo diritto di poter insegnare la materia per la quale si è abilitato.

Da puntualizzare che tutti i docenti in servizio presso i licei musicali e coreutici stipulano un contratto su classe di concorso A031, e, oltretutto, durante il primo esame di maturità avutosi nei licei musicali, nell'anno scolastico 2014/2015 gli unici docenti aventi titolo a fare domanda per commissari esterni per la materia di educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, sono stati quelli appartenenti alla classe di concorso A031, come il ricorrente che è stato chiamato a parteciparvi al fine della validità dell'esame stesso. (vedi alleg. n. elenco delle classi di concorso dei commissari esterni).

Si rileva quindi essenziale per il prof. Marzo Raffaele adire urgentemente e in via cautelare l'intestato Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto ad essere reinserito nelle Graduatorie sulle utilizzazioni - con la precedenza che gli compete e gli compete l'appartenere alla classe di concorso A031.

### *In merito al fumus boni iuris*

*Errata interpretazione dell'art. 6-bis nelle utilizzazioni per l'insegnamento di esecuzione e interpretazione dello strumento di flauto*

Le utilizzazioni nel liceo musicale sono regolamentate, come ogni anno, da un apposito articolo inserito nel CCNI, l'art. 6 bis, che per il solo fatto di non esplicitare e rimarcare, quello che è chiaro per tutte le altre materie, ossia che i docenti destinatari di tale tipo di mobilità sono prioritariamente quelli individuati

dall'art 2, crea ogni anno situazioni confuse e illegittime nel reclutamento del personale.

Situazioni che sarebbero sicuramente evitate, come ha correttamente evidenziato il Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, nella sentenza n. 845/2014 del 29/01/2015 (v. allegato n.12), se l'art. 6 bis venisse letto in combinato disposto con l'art. 1 e 2 del medesimo CCNI; così facendo, infatti, come ha affermato lo stesso Giudice, all'operazione di utilizzo per il Liceo Musicale dovrebbe partecipare solo ed esclusivamente il personale elencato nell'art. 2, e come nel caso del ricorrente, dunque anche "i titolari delle dotazioni organiche di sostegno della scuola secondaria di secondo grado" ovvero "i docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero...".

D'altronde questo è stabilito dallo stesso contratto collettivo che all'art. 1, comma 2, determina la *ratio* del suo intervento, stabilendo come **priorità** il collocamento, tramite utilizzazione, dei docenti in esubero o soprannumerari. Si legge, infatti, "*Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero...*".

Tanto è vero che all'art. 2, in maniera analitica, indica espressamente quali siano i docenti destinatari delle utilizzazioni, occupandosi, contrariamente a quanto vuol far credere l'USP di Lecce, anche dei posti di strumento musicale (vedi art 2. Ccni lettera h "*.....Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell'art. 11 comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale*"?).

Orbene, sulla base di quanto sopra, una interpretazione dell'art. 6 bis, come effettuata sino ad oggi dall'USP di Lecce - che ogni anno ha utilizzato, come già detto sopra, nei licci musicali della provincia, almeno per la materia di flauto, solo personale della classe di concorso A077 (docenti di scuola media), non in esubero

né in soprannumero, ma addirittura titolare di cattedra completa di 18 ore, lasciando fuori gli insegnanti della A031 in esubero – non solo è illegittimo ma comporta altresì gravissime contraddizioni, con ripercussioni pesantissime sulla continuità didattica e sulla qualità dell'offerta formativa nei Licei Musicali e non solo.

Oltretutto, se si considera che, con l'entrata in vigore della riforma dei licei, a.s. 2010/11, la classe di concorso A031 è scomparsa per sempre da tutti i piani di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore, e che a causa di ciò i docenti di ruolo della predetta classe di concorso sono impossibilitati a inoltrare domanda di trasferimento (perché scomparsa la disciplina), ora negargli anche la priorità nelle domande di utilizzazioni a favore di docenti di ruolo in una classe di concorso di un ordine scolastico inferiore, titolari per altro di una cattedra completa, è impensabile e palesemente illegittimo, in quanto lesivo di norme di legge, oltreché incostituzionale per manifesta violazione dell'art.3 della Costituzione (violazione del principio di eguaglianza come divieto di discriminazioni), nonché irrazionale dal punto di vista della politica di utilizzo delle risorse umane e professionali.

Lo stesso dicasi per la richiesta del servizio ai soli docenti della A031 e non a quelli della A077.

E' infatti un paradosso, oltreché una vera e propria disparità di trattamento, non richiedere tale requisito anche agli insegnanti di scuola media, peraltro non abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Sulla base di quanto sopra non si può non convenire che, la regola che vale per tutti gli altri insegnamenti dovrebbe, a maggior ragione, essere applicata anche per le utilizzazioni nei licei musicali, e dunque l'Usp dovrebbe procedere ad utilizzare prioritariamente, i docenti che appartengono ad una classe di concorso in esubero, o chi è DOP, o, comunque, tutti i docenti che si trovano in una delle situazioni previste dall'articolo 2 del CCNI, come il ricorrente.

Purtroppo, come anticipato sopra, in tutti questi anni l'Usp di Lecce, in particolar modo per l'insegnamento dello strumento flauto, ha adottato una politica di utilizzo del tutto illegittima (vedi riscontro Usp del 15.10.2015) contravvenendo non solo a quella che è la *ratio* della materia, ma anche a diverse norme e principi base del diritto scolastico.

**STUDIO LEGALE LEO**

Via Don Gnocchi, 21 73040 - Acquarica del Capo  
Via Liguria, 30 73033 - Corsano (LE)  
Tel/fax 0833 533050-393 8931149 pec: avv.leandralco@pec.it  
mail: studiolegaleleandralco@gmail.com

Infatti, sempre per lo strumento flauto, nonostante l'istante sia un docente appartenente alla classe di concorso A031 in esubero, ha utilizzato l'insegnante Sivalli Francesca - avente una cattedra di 18 ore nell'I.C. di Nardò-Polo 3 - presso il liceo musicale Giannelli di Parabita per 7 ore, e presso il Palmieri di Lecce per 2 ore, permettendole di lasciarsi 12 ore nella scuola di titolarità, per un totale di 21 ore, in tre istituti di ordine differente e posti in tre comuni differenti (?!); ha utilizzato poi il docente De Pascali Daniele, anche egli titolare di cattedra completa di 18 ore presso nell'I.C. di Galatone, 1° polo, per 7 ore presso il liceo musicale Palmieri di Lecce lasciandogli 12 ore nella scuola di titolarità (per un totale di 19 ore) (V. all. 8).

Orbene, l'Usp di Lecce, in spregio alla legge, ha conferito spezzoni superiori a sei ore "con contratti di ore eccedenti" a docenti di ruolo con orario già completo, appartenenti a classi di concorso diverse, specificamente titolari sull'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e non di secondo grado, assegnandogli tre sedi scolastiche in tre comuni, lontani tra loro e dunque non facilmente raggiungibili. (La legge prevede -comunque solo per il completamento dell'orario di 18 ore e non per le ore eccedenti - un massimo di tre sedi in due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità) e contravvenendo allo stesso art. 6 bis, che al comma 3, specificamente vieta che *"Ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si rendono disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa e che diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL"*

Tali assegnazioni oltre a non rispettare le disposizioni previste dalle norme vigenti ledono i diritti dei docenti di cui all'art. 2 su richiamato, e recano un aggravio di spesa per l'erario.

Oltretutto, in tal modo viene sminuito il principio della continuità didattica posto alla base di tutta la normativa scolastica, principio che perde il suo valore sia nella scuola di titolarità dei docenti utilizzati (dove vengono lasciate le ore che vengono assegnate ad altro insegnante non titolare, che cambia annualmente) sia nelle scuole superiori dove il docente di scuola media, titolare di cattedra completa, viene utilizzato.

Tutto questo è stato possibile perchè la procedura utilizzata per assegnare i posti delle utilizzazioni è avvenuta esclusivamente sulla base dell'articolo 6-bis, interpretato come se fosse una norma speciale in deroga all'art.2 del medesimo C.C.N.I., e non come norma integrativa di quella generale, andando così a generare le incongruenze di cui sopra, portando ad un aumento dell'esubero e ad un ingente danno all'erario.

Detta interpretazione è assolutamente illegittima visto e considerato che lo stesso art. 2, che secondo detta interpretazione dovrebbe essere derogato dall'art. 6 bis, si occupa espressamente nella lettera h) dei "posti di strumento musicale".

In merito a questo si osserva, inoltre, che attingere da richieste di utilizzazione di personale appartenente a classe di concorso non in esubero, dando allo stesso la possibilità di mantenere la cattedra completa nelle istituzioni di provenienza (vedi prof. Sivalli anno 2012) o di avere ore eccedenti in diverse scuole di diverso grado e poste in Comuni diversi, e lasciare i docenti di A031 su più sedi o sul sostegno e con tantissime ore a disposizione, pur di non impiegarli nei Licei Musicali, crea un evidente danno per le finanze dello Stato.

Tale procedimento, infatti, anziché favorire il processo di ottimizzazione degli organici già esistenti, contribuisce ad aumentare lo stato di esubero, con un aggravio di costi.

Per meglio esplicitare, il Ministero è costretto a pagare ugualmente i docenti in sovrannumero o appartenenti a classi di concorso in esubero, pur non sapendo dove collocarli, visto che nelle scuole superiori non si possono insegnare materie per cui non si ha l'abitudine, e gli insegnanti di musica non possono insegnare più la loro materia perché scomparsa; oltretutto i docenti delle scuole secondarie di primo grado, che ottengono illegittimamente l'utilizzazione nelle secondarie di II grado, hanno diritto ad una maggiorazione di stipendio nell'ordine della differenza tra l'importo della retribuzione dei docenti delle superiori e quello delle medie.

In più le ore lasciate libere dall'insegnante utilizzato devono essere date ad altro insegnante della scuola media.

Ancora, da quello che si evince dalle utilizzazioni effettuate dall'Usp di Lecce, il Ministero è costretto a pagare anche le ore oltre contratto fatte dagli insegnanti utilizzati quando vi sono insegnanti in esubero che non si sa dove reimpiegarli (si

legge infatti che quasi tutti detti docenti facciano 20-21 ore a fronte di 18 previste da CCNL).

Infatti, anche in sede ministeriale, i contratti per le ore eccedenti conferiti al personale di ruolo di una scuola di grado inferiore, comportano una retribuzione maggiore, in quanto le ore eccedenti vengono pagate sulla base dello stipendio previsto per i docenti della classe di scuola superiore e considerando la posizione stipendiale più alta per anzianità del servizio maturato alle medie.

Ancora, e sempre ad onore del vero, l'atteggiamento, persistete in tutti questi anni nell'Usp di Lecce, di voler favorire sempre gli stessi docenti della A077 a scapito di quelli della A031, come l'istante, che la stessa nota richiamata dall'Usp salvaguarda, genera situazioni che avvantaggiano solo ed esclusivamente una classe di concorso, e dunque insegnanti che non hanno bisogno di tutele, avendo la propria posizione ed il proprio ruolo ben definito. Infatti, bloccare ogni anno la possibilità agli insegnanti della A031 di essere utilizzati nei licei musicali, negandogli la possibilità di maturare il requisito del servizio, significa impedire, in base alla bozza sulle nuove classi di concorso previste dalla legge 107/2015, anche la possibilità agli stessi di richiedere ed ottenere, in un prossimo futuro, il passaggio di cattedra in dette scuole, consentendo invece quello di ruolo da parte dei docenti di Scuola media.

Per meglio esplicitare, di norma, nelle fasi di mobilità il passaggio di cattedra, che riguarda lo stesso grado di scuola, precede il passaggio di ruolo tra gradi di scuola diversi e, qualora un insegnante della A031 di ruolo, come il ricorrente, chiedesse il passaggio di cattedra nel Liceo musicale avrebbe precedenza rispetto a quei docenti che dovessero richiedere il passaggio di ruolo dalle scuole medie. Ciò significa che se il prof. Marzo maturasse il requisito del servizio e chiedesse il passaggio di cattedra, nessun docente della scuola media avrebbe modo di precederlo con un passaggio di ruolo. Pertanto, l'apparete "accanimento" nei confronti della classe di concorso A031, sembra finalizzato anche a garantire un'ulteriore ingiusta/illegittima precedenza ai docenti della classe di concorso A077, in fase di passaggio definitivo nei Licei Musicali.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, sussistono, a parer di questa difesa, tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'emanazione di un provvedimento di natura cautelare.

### *Sul periculum in mora*

Il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per le utilizzazioni ed il conseguente utilizzo dello stesso, necessita di tutela in via d'urgenza, poiché "la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", previsto dalla recentissima legge 13 luglio 2015 n. 107, apre per il ricorrente (qualora quest'anno non dovesse maturare il servizio nel liceo musicale) scenari di preoccupante limitazione di diritti acquisiti all'atto dell'assunzione.

Il valore retroattivo delle norme contenute in suddetta legge stravolge lo stato giuridico di chi è stato assunto prima dell'entrata in vigore della legge 107/2015, privandolo di importanti diritti acquisiti.

L'art. 1 comma 73 comporta, infatti, per il personale di ruolo assunto prima dell'entrata in vigore della legge, se sovranumerario o richiedente mobilità, la perdita della titolarità di cattedra su posto/sede in organico di diritto, con l'ingresso in ambiti territoriali regionali e l'individuazione da parte di un dirigente scolastico per la stipula di un contratto di durata triennale rinnovabile oppure, in assenza di incarico, l'assegnazione d'ufficio da parte dell'ufficio scolastico regionale di competenza.

Pertanto, dall'anno prossimo, sulla base di detta riforma il prof. Marzo si vedrà costretto a transitare nel nuovo sistema di ambiti territoriali, con conseguente perdita dei suoi diritti acquisiti, e la sua mobilità verrà subordinata alla proposta di un incarico triennale da parte di dirigenti scolastici nell'ambito territoriale di competenza (art. 1, comma n. 14, paragrafo 4 e comma n. 80 di suddetta legge), oppure con la mobilità d'ufficio, di ~~conv~~verso, potrà forzatamente transitare tra ambiti territoriali regionali anziché tra sedi/scuole dello stesso Comune o di Comuni vicini compresi nella provincia di competenza.

**Ma ad aggiungere oltre al danno la beffa vi è la probabilità che, qualora quest'anno non riuscisse a maturare il servizio di almeno 180 giorni nel liceo musicale, perderebbe anche l'abilitazione.** La nuova classe di concorso prevista per l'insegnamento della musica nelle scuole superiori (di fatto solo il liceo musicale) prevede il servizio svolto per almeno 180 giorni nel liceo musicale. Non possedendo questo requisito, l'abilitazione dell'istante perderà il suo valore abilitante e, per insegnare la propria disciplina il prof. Marzo dovrà sostenere un nuovo concorso.

**STUDIO LEGALE LEO**

Via Don Gnocchi, 21 73040 - Acquarica del Capo  
Via Liguria, 30 73033 - Corsano (LE)  
Tel/fax 0833 533050-393 8931149 pec: avv.leandraleo@pec.it  
mail: studiolegaleleandraleo@gmail.com

Ed invero, nella riforma delle classi di concorso - A- 55 NUOVA (b) Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (a) - si legge che *“(b) Ha titolo di accesso in opzione il titolare della ex classe di concorso A031 o A032 o A077 in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto) e che abbia prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale; l'opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per almeno un intero anno scolastico”*.

La parte ricorrente è oggi esclusa nella graduatoria delle utilizzazioni, e in ordine a detta esclusione non può ricevere alcuna convocazione e/o incarico dai licei musicali. In considerazione della sua situazione potrebbe, invece, essere immediatamente utilizzata nei licei musicali della provincia.

**Ottenere l'utilizzazione anche solo di poche ore al giorno (addirittura anche solo di un ora alla settimana) per l'intero anno, darebbe al ricorrente la possibilità di non vedersi annullato e vanificato il suo titolo abilitante ed il suo percorso di studi e lavorativo, e non lo vedrebbe costretto a rifare un nuovo concorso per potersi riabilitare ad insegnare la propria materia.**

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato con il presente ricorso, consistente nella possibilità di essere utilizzato per l'anno scolastico 2015/2016 presso i licei musicali della provincia.

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, il prof. Marzo Raffaele, ut supra, domiciliato, rappresentato e difeso,

**RICORRE**

ALL'Ill.mo TRIBUNALE di LECCE- sez. LAVORO-, affinché Voglia, per i motivi di cui in narrativa, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 e 669 bis e ss cpc, rilevata l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno sommarie informazioni, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

IN VIA CAUTELARE

Con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata, per le causali di cui in narrativa, la sussistenza *del fumus boni iuris e del periculum in mora*,

- **DICHIARARE IL DIRITTO** del Prof. Marzo Raffaele all'accesso all'utilizzazione presso i licei musicali della Provincia di Lecce con la priorità che *ex lege* gli deriva dall'essere insegnante appartenente alla classe di concorso A031, in esubero.
  
- **DICHIARARE**, per le medesime causali di cui in narrativa, **NULLO** ovvero **ILLEGITTIMO** l'elenco graduato trasmesso e pubblicato con nota prot. n. 8254 del 24.09.2014, nella parte relativa agli aspiranti richiedenti l'utilizzazione per l'insegnamento di flauto che ha visto escluso il Prof. Marzo nonché, per le medesime ragioni, **ANNULLARE** il decreto concernente le utilizzazioni sullo strumento flauto, per l'anno scolastico 2015/2016, presso i licei musicali della provincia di Lecce

e per l'effetto **ORDINARE** alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad emanare tutti gli atti propedeutici e necessari per il riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto all'inserimento nella ricostituenda graduatoria delle utilizzazioni, con la priorità che *ex lege* gli deriva dall'essere insegnante appartenente alla classe di concorso A031, in esubero nonché ordinare, altresì, di conseguenza alle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, a provvedere alla utilizzazione dell'istante nei licei musicali della provincia di Lecce.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto avvocato.

Allegati: come da fascicolo.

**Istanza per la determinazione delle modalità' della notificazione nei  
confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore, in adempimento del mandato a margine del presente ricorso ex art 700 cpc rilasciato dal ricorrente

premessò che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria per le utilizzazioni nei licei musicali della provincia di Lecce, con priorità rispetto agli altri concorrenti, in quanto appartenente ad una classe di concorso in esubero, A031, e, per l'effetto l'accertamento del suo diritto ad essere utilizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, nelle predette scuole quale insegnante di esecuzione e interpretazione per lo strumento flauto
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti di flauto che - in virtù dell'inserimento del ricorrente nella vigente graduatoria di utilizzazioni per detto strumento - sarebbero scavalcati nelle utilizzazioni dal ricorrente;

**rilevato che**

la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza (in caso di mancato accoglimento dell'istanza di esame *inaudita altera parte*) sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l'impossibilità di identificarli

**considerato che**

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
  - la Giurisprudenza amministrativa e lavoristica si è già, in diverse occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
  - nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it);
- tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

**STUDIO LEGALE LEO**

Via Don Gnocchi, 21 73040 - Acquarica del Capo  
Via Liguria, 30 73033 - Corsano (LE)  
Tel/fax 0833 533050 - 393 8931149 pec: avv.leandraleo@pec.it  
mail: studiolegaleleandraleo@gmail.com

**formula istanza**

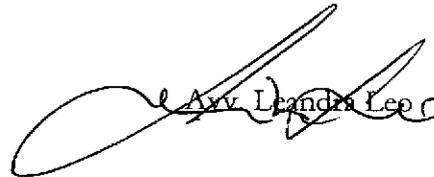
affinchè la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR ed affissione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza negli spazi dell'ufficio regionale e provinciale destinati alle comunicazione al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune; alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari o in ogni altro modo ritenuto opportuno.

*Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.107,32, come da dichiarazione che si deposita.*

Lecce, 21.10.2015

  
Avv. Leandra Leo

